

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 220/2014

del 24 ottobre 2014

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1444]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 460/2014 della Commissione, del 5 maggio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 823/2012 per quanto riguarda la data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva ciflutrin <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 187/2014 della Commissione, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva metiocarb <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 462/2014 della Commissione, del 5 maggio 2014, che approva la sostanza di base *Equisetum arvense* L. a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che approva la sostanza attiva *Bacillus pumilus* QST 2808, in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 486/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che revoca l'approvazione della sostanza attiva fenbutatin ossido, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 487/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione delle sostanze attive *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713, clodinafop, metrafenone, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoxam, tolclofos-metile e triticonazolo <sup>(6)</sup>.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2014 della Commissione, del 14 maggio 2014, che approva la sostanza attiva acequinocil, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 <sup>(7)</sup>.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 504/2014 della Commissione, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella <sup>(8)</sup>.
- (9) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

<sup>(1)</sup> GU L 133 del 6.5.2014, pag. 51.<sup>(2)</sup> GU L 57 del 27.2.2014, pag. 24.<sup>(3)</sup> GU L 134 del 7.5.2014, pag. 28.<sup>(4)</sup> GU L 138 del 13.5.2014, pag. 65.<sup>(5)</sup> GU L 138 del 13.5.2014, pag. 70.<sup>(6)</sup> GU L 138 del 13.5.2014, pag. 72.<sup>(7)</sup> GU L 143 del 15.5.2014, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU L 145 del 16.5.2014, pag. 28.